



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.9.2010
COM(2010) 454 definitivo

2010/0237 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

RELAZIONE

1. In seguito al golpe militare del dicembre 2006 sono state avviate consultazioni a norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou riveduto. Nell'aprile 2007, tali consultazioni hanno dato luogo a impegni concordati in materia di diritti umani, principi democratici e Stato di diritto. Il 1° ottobre 2007, con la decisione 2007/641/CE, il Consiglio ha adottato misure appropriate nei confronti delle Figi per garantire un certo parallelismo tra il rispetto degli impegni concordati da parte delle Figi e la cooperazione allo sviluppo.
2. Il 10 aprile 2009 il presidente delle Figi ha abrogato la Costituzione, ha revocato tutti i giudici e ha annunciato che le elezioni si sarebbero tenute al più tardi nel settembre 2014. In tal modo, le Figi hanno violato unilateralmente gli impegni assunti nei confronti dell'UE nell'aprile 2007. Ciò si è verificato il giorno successivo a quello in cui la Corte di appello aveva stabilito l'illegittimità della giunta militare insediatasi a seguito del golpe del 2006. Inoltre, nelle Figi vige lo stato di emergenza e la libertà di espressione è stata notevolmente ridotta.
3. A seguito di questi sviluppi negativi, il 24 settembre 2009 il Consiglio ha deciso, con decisione 2009/735/CE, di prorogare fino al 31 marzo 2010 la validità delle misure appropriate per le Figi adottate con decisione 2007/641/CE, la cui scadenza era fissata al 1° ottobre 2009.
4. A seguito di ulteriori ritardi nell'attuazione degli impegni concordati con l'UE, il 29 marzo 2010 il Consiglio ha deciso, con decisione 2010/208/UE, di prorogare fino al 1° ottobre 2010 la validità delle misure appropriate per le Figi stabilite con decisione 2007/641/CE.
5. Non si osservano sviluppi positivi per quanto riguarda il rispetto degli impegni concordati.
6. Sebbene l'assegnazione "zucchero" per il 2010, la cui disponibilità è subordinata al proseguimento del processo democratico, sia stata annullata nel maggio 2010, una sua parte è stata accantonata per fornire un'assistenza diretta, tramite la delegazione di Suva, alla popolazione che dipende direttamente dalla produzione di zucchero onde attenuare le conseguenze sociali negative. L'erogazione di qualsiasi eventuale sostegno di questo genere dovrà essere confermata dalle autorità legislative e di bilancio dell'UE.
7. Tenuto conto delle considerazioni suesposte, allo stato attuale la Commissione non può che proporre una proroga della linea politica attuale e delle misure appropriate.
8. Pertanto, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la decisione attualmente in vigore di altri sei mesi, fino al 31 marzo 2011.
9. Occorre tuttavia continuare a riesaminare la decisione per consentire all'UE di mantenere un dialogo regolare e un impegno politico permanente con le Figi.
10. Si propone di notificare la presente decisione al governo provvisorio delle Figi, sulla base dell'allegato progetto di lettera al presidente Nailatikau, e di informarlo che a) l'UE mantiene il suo impegno a proseguire il dialogo politico rafforzato a norma

dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, b) la valutazione dei progressi compiuti verso il ripristino dell'ordine costituzionale guiderà l'UE per le prossime decisioni sulle misure di accompagnamento per i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero e sul programma indicativo nazionale a titolo del 10° FES per quanto riguarda le Figi, c) le nuove consultazioni a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo sono una possibilità concreta per le Figi.

Conclusioni

11. Alla luce di quanto sopra, si chiede al Consiglio di adottare l'allegato progetto di proposta di decisione del Consiglio che modifica e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate per la Repubblica delle Isole Figi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del [...]

che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000¹ e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005² (di seguito "l'accordo di partenariato ACP-CE"), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE³, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo⁴, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/641/CE⁵, che conclude le consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dell'articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo, è stata adottata al fine di applicare misure appropriate in seguito alla violazione degli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e dei valori di cui all'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

² GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

³ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁴ GU L 378 del 27.12.2006, pagg. 41-71.

⁵ GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15.

- (2) Queste misure sono state prorogate con decisione 2009/735/CE del Consiglio⁶ del 24 settembre 2009 e, successivamente, con decisione 2010/208/UE del Consiglio⁷ del 29 marzo 2010, visto che non solo non sono ancora stati attuati impegni importanti riguardanti elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-CE e dello strumento di cooperazione allo sviluppo, ma, ultimamente, si sono riscontrati notevoli passi indietro riguardo ad alcuni di questi impegni.
- (3) Il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2007/641/CE scade il 1° ottobre 2010 ed è opportuno prorogarne la validità; occorre inoltre aggiornare opportunamente, dal punto di vista tecnico, il contenuto delle misure appropriate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/641/CE del Consiglio è modificata come segue:

- (1) all'articolo 3, il testo della prima frase del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"Essa scade il 31 marzo 2011."
- (2) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione, di cui la Repubblica delle Isole Figi è destinataria.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

⁶ GU L 262 del 6.10.2009, pag. 43.

⁷ GU L 89 del 9.4.2010, pag. 7.

ALLEGATO

Progetto di lettera

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU
Presidente della Repubblica delle Isole Figi
Suva
Repubblica delle Isole Figi

Eccellenza,

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou e dell'articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-CE è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto: si tratta di elementi essenziali dell'accordo di Cotonou che costituiscono, pertanto, la base delle nostre relazioni.

L'11 dicembre 2006, il Consiglio dell'Unione europea ha condannato il golpe militare nelle Figi.

A norma dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, e ritenendo che il golpe militare del 5 dicembre 2006 costituisca una violazione degli elementi essenziali elencati all'articolo 9 dell'accordo, l'UE ha invitato le Figi ad avviare consultazioni per un esame approfondito della situazione, ai sensi dell'accordo, e a prendere misure, se necessario, per porvi rimedio.

La parte formale di tali consultazioni è iniziata a Bruxelles il 18 aprile 2007. L'UE giudica positivo il fatto che all'epoca il governo provvisorio abbia confermato una serie di impegni fondamentali riguardanti i diritti umani e le libertà fondamentali, il rispetto dei principi democratici e lo Stato di diritto, come indicato più avanti, e abbia proposto misure concrete per la loro attuazione.

Purtroppo da allora si sono registrati diversi passi indietro, in particolare nell'aprile 2009, cosicché attualmente le Figi si trovano in violazione di una serie di impegni. Ciò riguarda in particolare l'abrogazione della Costituzione, il ritardo considerevole nell'organizzazione delle elezioni politiche e le violazioni dei diritti umani. Sebbene l'attuazione degli impegni sia stata notevolmente procrastinata, la maggior parte di essi rimane altamente pertinente riguardo alla situazione attuale delle Figi e viene pertanto allegata alla presente lettera. La decisione unilaterale di violare una serie di impegni fondamentali ha comportato per le Figi perdite di fondi per lo sviluppo.

Tuttavia, nello spirito di partenariato che costituisce la pietra angolare dell'accordo di Cotonou, l'UE si dichiara disposta ad avviare nuove consultazioni formali non appena vi saranno ragionevoli prospettive di poter concludere positivamente tali consultazioni. Il 1° luglio 2009 il primo ministro ad interim ha presentato una tabella di marcia per le riforme e per il ripristino dell'ordine democratico. L'UE è pronta ad avviare un dialogo su questa tabella di marcia e a valutare se possa fungere da base per nuove consultazioni. Di conseguenza, l'UE

ha deciso di prorogare le misure appropriate vigenti per le Figi al fine di offrire un'opportunità di tenere nuove consultazioni. Sebbene alcune delle misure appropriate siano attualmente obsolete, è stato concluso che, anziché aggiornarle unilateralmente, l'UE preferisce approfondire le possibilità di avviare nuove consultazioni con le Figi. Di conseguenza, è di particolare importanza che il governo provvisorio s'impegno in un dialogo di politica interna ad ampio raggio e dia prova di flessibilità per quanto riguarda i tempi della tabella di marcia. Fermo restando che la posizione dell'UE è e sarà sempre improntata agli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou riveduto e ai suoi principi fondamentali, in particolare per quanto riguarda il ruolo fondamentale del dialogo e il rispetto degli obblighi reciproci, è importante sottolineare che l'UE non intende trarre conclusioni anticipate circa l'esito delle consultazioni future.

Se le nuove consultazioni daranno luogo a impegni sostanziali da parte delle Figi, l'UE s'impegna a riesaminare rapidamente e in modo positivo queste misure appropriate. Viceversa, se la situazione nelle Figi non migliora, il paese perderà altri fondi per lo sviluppo. In particolare, la valutazione dei progressi compiuti verso il ripristino dell'ordine costituzionale guiderà l'UE per le prossime decisioni sulle misure di accompagnamento per i paesi firmatari del protocollo sullo zucchero e sul programma indicativo nazionale a titolo del 10° FES per quanto riguarda le Figi.

Sino a quando non avranno luogo le nuove consultazioni, l'UE invita le Figi a proseguire e a intensificare il dialogo politico rafforzato.

Le misure appropriate sono le seguenti:

- l'erogazione degli aiuti umanitari e il sostegno diretto alla società civile possono continuare;
- le attività di cooperazione in corso, segnatamente nell'ambito dell'8° e del 9° FES, possono continuare;
- le attività di cooperazione possono proseguire, salvo circostanze del tutto eccezionali, per favorire il ripristino della democrazia e migliorare la governance;
- può proseguire l'attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero previste per il 2006; l'accordo di finanziamento è stato firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007. Va segnalata la presenza nell'accordo di una clausola sospensiva;
- si può procedere con i preparativi e, a termine, con la firma del programma indicativo pluriennale riguardante le misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero nel 2011-2013;
- il completamento, la firma a livello tecnico e l'attuazione del documento di strategia nazionale e del programma indicativo nazionale per il 10° FES, con una dotazione finanziaria indicativa, e l'eventuale concessione di una quota di incentivazione non superiore al 25% di tale importo sono subordinati al rispetto degli impegni assunti in materia di diritti umani e Stato di diritto, vale a dire: rispetto della Costituzione da parte del governo provvisorio, pieno rispetto dell'indipendenza del settore giudiziario e revoca, il più presto possibile, dello stato di emergenza reintrodotta il 6 settembre 2007; conformità delle indagini e dei provvedimenti riguardanti tutte le denunce di violazione dei diritti umani con le diverse procedure e strutture previste dalla legislazione delle Isole Figi;

massimo impegno del governo provvisorio per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio;

- l'assegnazione "zucchero" per il 2007 è stata pari a zero;
- la disponibilità dell'assegnazione per il 2008 presupponeva che fosse dimostrato il carattere attendibile e tempestivo dei preparativi per le elezioni in linea con gli impegni concordati, specie per quanto riguarda il censimento, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale in conformità della Costituzione e le misure adottate per garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione. Questa assegnazione "zucchero" per il 2008 è andata persa il 31 dicembre 2009;
- l'assegnazione "zucchero" per il 2009 è stata annullata nel maggio 2009 perché il governo provvisorio aveva deciso di rinviare le elezioni politiche al settembre 2014;
- l'assegnazione per il 2010 è stata annullata anteriormente al 1° maggio 2010 per mancanza di progressi nel proseguimento del processo democratico; tuttavia, vista la difficile situazione del settore dello zucchero, la Commissione ha accantonato parte dell'assegnazione per fornire un'assistenza diretta, gestita a livello centrale dalla delegazione UE di Suva e non convogliata tramite il governo, alla popolazione che dipende direttamente dalla produzione di zucchero onde attenuare le conseguenze sociali negative. L'erogazione di qualsiasi eventuale sostegno di questo genere dovrà essere confermata dalle autorità legislative e di bilancio dell'UE;
- oltre a quanto indicato nella presente lettera, si potrebbe eventualmente fornire un sostegno supplementare per la preparazione e l'attuazione degli impegni principali, specie per quanto riguarda la preparazione e/o lo svolgimento delle elezioni;
- non vengono pregiudicate né la cooperazione regionale né la partecipazione delle Figi a tale cooperazione;
- la cooperazione con la Banca europea per gli investimenti e il Centro per lo sviluppo delle imprese può continuare purché gli impegni assunti siano rispettati nei tempi.

Il rispetto degli impegni sarà verificato sulla base degli impegni elencati in allegato alla presente lettera per quanto riguarda il dialogo regolare, la cooperazione con le missioni e le relazioni.

L'UE si aspetta inoltre che le Figi collaborino pienamente con il Forum delle isole del Pacifico per l'applicazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di personalità riconosciute a livello internazionale (Eminent Persons' Group), avviate dai ministri degli esteri del Forum riuniti a Vanuatu il 16 marzo 2007.

L'Unione europea continuerà a seguire con estrema attenzione gli sviluppi nelle Figi. A norma dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, verrà instaurato un intenso dialogo politico con le Figi per garantire la tutela dei diritti umani, il ripristino della democrazia e il rispetto dello Stato di diritto finché entrambe le parti non concluderanno che il dialogo rafforzato ha conseguito il suo scopo.

In caso di rallentamento, interruzione o inversione di tendenza nell'attuazione degli impegni da parte del governo provvisorio, l'UE si riserva il diritto di adeguare le misure appropriate.

L'UE sottolinea che i privilegi delle Figi nell'ambito della cooperazione con l'UE dipendono dal rispetto degli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou e dei valori sanciti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo. Per dimostrare all'UE la sua ferma intenzione di rispettare gli impegni concordati, il governo provvisorio deve compiere progressi rapidi e sostanziali in tal senso.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione,

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Per il Consiglio

IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI

A. Rispetto dei principi democratici

Impegno n. 1

Indire elezioni politiche libere ed eque entro 24 mesi dal 1° marzo 2007, fatti salvi i risultati di una valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. I processi preparatori delle elezioni saranno monitorati, adeguati e, se del caso, riveduti congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

- il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche;
- il calendario indichi le date del censimento, della ridefinizione delle circoscrizioni e della riforma elettorale;
- la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla Costituzione;
- si prendano gli opportuni provvedimenti per garantire il funzionamento dell'ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007 in conformità della Costituzione;
- il vicepresidente sia nominato in conformità della Costituzione.

Impegno n. 2

Nell'adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

B. Stato di diritto

Impegno n. 1

Il governo provvisorio deve adoperarsi con il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio deve far rispettare la Costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la commissione per i diritti umani, la commissione per il servizio pubblico e la commissione per gli uffici costituzionali. La notevole indipendenza e il funzionamento del Gran consiglio dei capi saranno tutelati.

Impegno n. 3

Occorre rispettare pienamente l'indipendenza del settore giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le sue funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate. In particolare:

- il governo provvisorio s'impegna a nominare il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3, della Costituzione entro il 15 luglio 2007;
- da ora in poi, per le nomine e le revoche dei giudici ci si dovrà attenere rigorosamente alle disposizioni costituzionali e alle norme procedurali;
- occorre evitare qualsiasi tipo di ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, garantendo fra l'altro il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

Impegno n. 4

Tutti i procedimenti penali connessi alla corruzione devono svolgersi attraverso i canali giudiziari adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

C. Diritti umani e libertà fondamentali

Impegno n. 1

Il governo provvisorio prende tutte le misure necessarie affinché per tutte le denunce di violazione dei diritti umani si svolgano indagini o si prendano provvedimenti in conformità delle diverse procedure e strutture previste dalla legislazione delle Isole Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio revocherà lo stato di emergenza nel maggio 2007 fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio garantisce che la commissione delle Figi per i diritti umani possa operare in modo totalmente indipendente e in conformità della Costituzione.

Impegno n. 4

La libertà di espressione e la libertà dei media, in tutte le sue forme, sono pienamente rispettate in conformità della Costituzione.

D. Verifica dell'attuazione degli impegni

Impegno n. 1

Il governo provvisorio s'impegna a mantenere un dialogo regolare per consentire la verifica dei progressi compiuti e concede alle autorità/ai rappresentanti dell'UE e della CE il libero accesso alle informazioni su tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo Stato di diritto nelle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio collabora pienamente con le eventuali missioni dell'UE e della CE incaricate di valutare e sorvegliare i progressi.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell'accordo di Cotonou e gli impegni assunti.

Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un'impostazione pragmatica, che tenga conto della realtà attuale e, al tempo stesso, sia rivolta al futuro.